

Con il primo motivo si denuncia l'omessa motivazione circa l'analisi in concreto sul presupposto della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, pur in presenza delle evidenze di segno contrario offerte dalla Banca.

1.2. "Nullità del decreto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 52 del decreto legislativo n. 159/2011 per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta insussistenza della buona fede in capo a [REDACTED]".

Con il secondo motivo si assume che la motivazione spesa dal tribunale è del tutto avulsa da un effettivo esame delle ragioni rappresentate dalla ricorrente.

A tal riguardo si sostiene che i giudici hanno erroneamente dilatato l'arco temporale di riferimento circa la verifica della mancanza di buona fede, non considerando che tale presupposto va riscontrato al momento della stipulazione e della costituzione del mutuo, rispetto al quale il terzo deve giustificare il suo stato di ignoranza senza colpa in ordine alla strumentalità del credito, a nulla rilevando gli accadimenti posteriori, invece valorizzati dal Tribunale.

Si evidenzia come nel caso concreto lo stesso Tribunale abbia riconosciuto come nessun rimprovero possa essere mosso alla banca almeno fino al 2011, così riconoscendo implicitamente la sua buona fede al momento della stipulazione del contratto di mutuo, perfezionatosi nel 2008.

Si aggiunge che tale valutazione degli accadimenti posteriori alla stipulazione è stata attuata dal Tribunale a mezzo di un travisamento della prova.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, in ragione della mancata indicazione della strumentalità del finanziamento all'attività illecita e della omissione degli elementi dai quali desumere che la Banca non ignorasse senza colpa la finalizzazione del finanziamento concesso all'attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego di detta attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che l'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell'attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle condotte immediatamente derivate da quest'ultima in termini di "frutto o reimpiego". Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l'esistenza del nesso strumentale in questione.

La necessità della prova liberatoria a carico del creditore è -dunque- solo eventuale, in quanto dovuta soltanto quando sia stato previamente provato il nesso di strumentalità di che trattasi, mentre non è necessaria quando questa preliminare dimostrazione manchi.

La verifica del credito ai fini dell'ammissione allo stato passivo, dunque, prevede due distinti requisiti, il primo dei quali -quello della strumentalità- risulta propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede.

Soltanto quando sia stata dimostrata l'effettività e l'esistenza del nesso funzionale sarà possibile accedere al secondo momento del giudizio, nel cui ambito viene richiesta la prova della buona fede dell'Istituto di credito.

Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti accertati (così, Cass. Sez. 6 del 02/03/2017 n. 25505, Rv. 270028, Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264373 e ancora Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264374).

1.2. Il ricorrente ha fondatamente eccepito come il tribunale sia del tutto silente quanto alla dimostrazione di tale nesso di strumentalità.

Il provvedimento impugnato -in effetti- non si è soffermato sull'eventuale esistenza di un nesso funzionale tra credito e attività illecita.

Va rilevato, infatti, come nella motivazione non si rintraccino indicazioni circa la destinazione del mutuo all'eventuale finanziamento della attività illecita sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto ed è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione; né -parimenti- è stato affermato o argomentato circa la possibilità che i mutuatari avessero incrementato la loro attività illecita attraverso il finanziamento loro concesso da [REDACTED]

Da ciò discende il vizio di violazione di legge, sia in ragione dell'omessa motivazione sul punto, sia (conseguentemente) in ragione dell'esclusione del credito dallo stato passivo senza la necessaria previa verifica dell'esistenza del rapporto di strumentalità, in considerazione della sua propedeuticità rispetto alla verifica dell'ulteriore (e subvalente) presupposto dell'affidamento colpevole.

1.3. Peraltro, va altresì rilevato che -anche con riguardo a tale ulteriore requisito- il Tribunale ha trascurato di esaminare con il dovuto approfondimento -nella prospettiva della dimostrazione della buona fede del creditore- un dato di fatto decisamente rilevante per il tema in discussione e cioè la marcata, sensibile distanza di tempo intercorsa tra la concessione del mutuo, dell'accollo e degli

incrementi di mutuo medesimi, da una parte, e il sequestro del patrimonio di [REDACTED] dall'altra parte. Una tale evenienza, invero, rende del tutto apparente la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto insussistente la buona fede perché era evidente «la circostanza che la liberazione dell'originario creditore non sia solo avvenuta dopo che l'ammontare del mutuo irrogato sia stato innalzato, ma anche dopo che il patrimonio di [REDACTED] tra cui Villa [REDACTED] era stato già sottoposto a sequestro».

La difesa ha fondatamente obiettato come tale assunto sia del tutto apodittico, giacché il tribunale avrebbe dovuto quantomeno indicare -in maniera specifica- sia il momento in cui il sequestro era diventato conosciuto o conoscibile dall'Istituto di credito, sia gli atti di incremento del mutuo perfezionati dopo tale momento.

Da qui l'apparenza della motivazione anche in punto di buona fede, visto che essa viene esclusa sulla base di un'affermazione non accompagnata dalla necessaria indicazione del substrato probatorio che la supporta.

2. Alla luce di quanto fin qui rilevato, il decreto impugnato va -dunque- annullato, con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale che accerterà, sulla base delle considerazioni sopra svolte, in primo luogo l'esistenza effettiva del nesso di strumentalità del credito rispetto alla attività illecita dei mutuatari nel periodo in cui il credito è stato concesso e, subordinatamente, se tale nesso, una volta provato oggettivamente, sia stato o meno ignorato in buona fede da parte della [REDACTED]

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina.

Così deciso il 28/1/2021

//

documentazione prodotta per dimostrare l'effettiva esistenza dei beni concessi in locazione.

Si deduce, altresì, l'omessa motivazione con riguardo al presupposto della natura funzionale del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, ossia al presupposto indefettibilmente necessario e in assenza del quale non è richiesto al creditore la prova della buona fede.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, in ragione della mancata indicazione della strumentalità del finanziamento all'attività illecita e della omissione degli elementi dai quali desumere che la Banca non ignorasse, senza colpa la finalizzazione del finanziamento concesso alla attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego di detta attività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che l'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell'attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle condotte immediatamente derivate da quest'ultima in termini di "frutto o reimpiego". Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l'esistenza del nesso strumentale in questione.

La necessità della prova liberatoria a carico del creditore è -dunque- solo eventuale, in quanto dovuta soltanto quando sia stato previamente provato il nesso di strumentalità di che trattasi, mentre non è necessaria quando questa preliminare dimostrazione manchi.

La verifica del credito ai fini dell'ammissione allo stato passivo, dunque, prevede due distinti requisiti, il primo dei quali -quello della strumentalità- risulta propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede.

Soltanto quando sia stata dimostrata l'effettività e l'esistenza del nesso funzionale sarà possibile accedere al secondo momento del giudizio, nel cui ambito viene richiesta la prova della buona fede dell'Istituto di credito.

Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti accertati (così, Cass. Sez. 6 del 02/03/2017 n. 25505, Rv.

270028, Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264373 e ancora Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264374).

1.2. Il ricorrente ha fondatamente eccepito come il tribunale sia del tutto silente quanto alla dimostrazione di tale nesso di strumentalità.

Il provvedimento impugnato -in effetti- non si è soffermato sull'eventuale esistenza di un nesso funzionale tra il contratto di leasing finanziario e l'attività illecita.

Si deve, infatti, rilevare il provvedimento impugnato si soffermi sul requisito della buona fede, senza previamente verificare l'esistenza di un rapporto di strumentalità tra il contratto di locazione finanziaria e l'attività illecita sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto e in forza della quale è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione.

Da ciò discende il vizio di violazione di legge, sia in ragione dell'omessa motivazione sul punto, sia (conseguentemente) in ragione dell'esclusione del credito dallo stato passivo senza la necessaria previa verifica dell'esistenza del rapporto di strumentalità, in considerazione della sua propedeuticità rispetto alla verifica dell'ulteriore (e subvalente) presupposto dell'affidamento colpevole.

4. Il decreto impugnato va -dunque- annullato con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale che accerterà, sulla base delle considerazioni sopra svolte, in primo luogo l'esistenza effettiva del nesso di strumentalità sopra descritto e, subordinatamente, se tale nesso, una volta provato oggettivamente, potesse o meno essere ignorato in buona fede dall'odierna ricorrente.

P.Q.M.


Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina.

Così deciso il 28/1/2021

Il Consigliere estensore
Antonio Saraco



Il Presidente
Geppino Rago



Corte di Cassazione - copia non ufficiale